



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSON, DONAGGIO e STRADIOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2010

Misure e benefici previdenziali a favore dei lavoratori
esposti ad ammine aromatiche

ONOREVOLI SENATORI. - La vicenda dei lavoratori esposti a sostanze chimiche di natura cancerogena è sempre più drammatica, perchè essi continuano ad essere colpiti da due tragedie: una collegata al rischio sempre più frequente di perdita del posto lavoro, stanti le difficoltà che, ormai notoriamente, incontra tale settore industriale e produttivo; l'altra collegata al rischio sanitario che ogni lavoratore esposto a sostanze cancerogene genotossiche ha corso e continuerà a correre per tutta la sua vita.

La Costituzione repubblicana, oltre a fondarsi sul lavoro, ribadisce all'articolo 32 che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Nei confronti dei lavoratori o ex-lavoratori esposti a sostanze cancerogene, la società ha un debito morale, sociale, politico e quindi pure economico.

Già nel passato si sono avuti provvedimenti legislativi e amministrativi a tutela di alcune specifiche categorie di questi lavoratori, anche dal punto di vista previdenziale.

In particolare, a seguito dell'esplosione avvenuta l'11 maggio 1979 presso il reparto del cloruro di alluminio dello stabilimento Acna di Cengio (del gruppo Montedison), che causò la morte di due operai e che arrivò dopo tutta una serie di episodi, anche gravi, di inquinamento ambientale, episodi ulteriormente seguiti da altri incidenti anche preoccupanti, tra cui quello che causò nel 1986 la paralisi a vita di un operaio, vennero svolte indagini relativamente alla morte per cancro di vari lavoratori. L'insieme di queste vicende preoccupò a tal punto l'intera comunità locale che numerose e diversificate furono le richieste di chiusura della fabbrica, chiusura temporanea intervenuta a più ri-

prese, fra mille polemiche e traversie, fino a che si giunse nel 1999 alla chiusura definitiva dello stabilimento. Peraltro, fin dal 1998, con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'Acna di Cengio (passata nel frattempo da Montedison ad ENIMONT e poi ad ENICHEM) era stata inserita fra i siti di interesse nazionale ad elevato rischio ambientale, come Gela, Priolo, Taranto, Napoli orientale, Brindisi, Piombino, Casale Monferrato e Porto Marghera.

Nel 2003 intervenne, a favore dei lavoratori dell'ex Acna di Cengio, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'articolo 3, comma 133, dispose che «i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004».

Evidente l'intenzione del legislatore: riconoscere ai lavoratori in questione il diritto fondamentale alla salute e, di conseguenza, per i lavoratori esposti a rischi particolarmente insidiosi e nefasti, la possibilità di ricorrere a benefici previdenziali. Infatti, come letteralmente segnalato dalla circolare INPS n. 116 dell'11 novembre 2005, «in favore dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica, sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima».

A questo punto, è evidente che, per ragioni quantomeno di equità e di rispetto delle

norme costituzionali, si impone una determinazione analoga in riferimento a quei lavoratori che sono stati o che sono esposti ad ammine aromatiche, notoriamente e pacificamente cancerogene, e agli altri agenti tossico-nocivi presenti nel processo produttivo dell'impianto di diisocianato di toluene (TDI) sito nello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera. Tale impianto è dismesso da alcuni anni; ma gli ex lavoratori sono stati esposti per molto tempo ad una ammina aromatica utilizzata nella produzione del toluendiisocianato, un poliuretano usato su larga scala dall'industria manifatturiera, dal settore

dell'automobile, da quello dell'edilizia e dei casalinghi, tra gli altri. L'ammina aromatica prodotta e utilizzata in particolare nel processo produttivo di Porto Marghera era la metatoluendiammina, che appartiene al secondo gruppo serie 1 circolare n. 61 del 4 giugno 1981 e circolare n. 46 del 12 giugno 1979, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

In tal senso, pertanto, viene riproposta per gli ex lavoratori dell'impianto TDI dello stabilimento di Porto Marghera, l'approvazione di una norma analoga a quella già adottata per i lavoratori dell'ex Acna di Cengio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure e benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti ad ammine aromatiche)

1. Ai lavoratori già esposti al rischio chimico da ammine aromatiche – diisocianato di toluene (dell'impianto TDI) dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, indipendentemente dagli anni di esposizione, sono concessi i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. In particolare, il periodo di esposizione al rischio chimico da ammine aromatiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica, sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di

credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

